

OCCUPAZIONE, AUTOGESTIONE E COGESTIONE - PROCEDURA

NORMATIVA. D.P.R. 249/1998. In tema di durata dell'anno scolastico, la norma base di riferimento è l'art. 74 D. Lgs. 297/1994. Alle Regioni (art. 138 D. Lgs 112/98) la competenza di determinare il calendario scolastico e alle scuole (art. 5 D.P.R. 275/99) la competenza di stabilire gli eventuali adattamenti del calendario. Si devono ricordare gli articoli 1218 e 1256 c.c., l'articolo 21 della Costituzione italiana, l'articolo 9,10 e 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998).

OCCUPAZIONE, AUTOGESTIONE E COGESTIONE. Tale condotta non integra il reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. (Cass. 2000). Tuttavia, l'occupazione studentesca, anche se costituisce esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio previsto dall'art. 340 c.p. qualora impedisca lo svolgimento delle lezioni durante tutto il periodo della protesta. Inoltre tale comportamento configura una violazione rilevante in termini di illecito amministrativo-disciplinare, dei doveri dello studente stabiliti dal D.P.R. 249/1998.

Dal punto di vista penale, i reati configurabili, o che di norma vengono contestati, in questi casi, sono l'"invasione di terreni o edifici", art. 633 c.p., l'"interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità", art. 340 c.p. Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sul punto rilevando che: Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. Affermando in particolar modo che l'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto. Sulla questione dell'interruzione del pubblico servizio il Tribunale di Siena, che recepisce l'orientamento che sembra essere maggioritario sul punto rileva che "Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001". Ma giunge notizia, a conferma di come il diritto sia volubile sul punto, che il 13 novembre 2012 alle ore 9,30, al Tribunale dei minorenni di Palermo, si è tenuta l'udienza n.245/12 R.G.U.P. che vedeva imputato uno degli studenti che avevano guidato l'occupazione di un istituto superiore di Palermo nei mesi di novembre e dicembre 2010. Lo studente sarebbe stato condannato a "due mesi di giustizia riparatrice" presso l'Azienda Sanitaria Provinciale, per lo svolgimento di attività socialmente utili.

OCCUPAZIONE E DOVERI DEL PERSONALE SCOLASTICO. L'occupazione di un istituto non attenua gli obblighi di presenza, intervento e controllo degli operatori scolastici (Consiglio di Stato 2006). Il DS deve informare tempestivamente l'Autorità

di pubblica sicurezza e creare le condizioni affinché chi non ha interesse ad aderire all'occupazione possa svolgere regolarmente le lezioni.

OCCUPAZIONE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO. Essendo l'occupazione, l'autogestione o la cogestione, strettamente correlate ad un malessere sociale, finalizzate al conseguimento della realizzazione di diritti costituzionalmente previsti, ma non sempre garantiti, compatibili con la formazione del processo educativo e formativo dello studente, riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, essendo lo studente parte attiva e non soggetto esterno od estraneo alla realtà scolastica, queste forme di lotta sono legittime ed anche legali, purchè non comportino l'interruzione del servizio scolastico. Infatti, i periodi di occupazione, autogestione o cogestione, pur mutando le modalità con cui si esplicano le forme di protesta partecipata, ma non l'essenza, possono essere computabili ai fini delle assenze scolastiche salvaguardando anche il regime dei 200 giorni ex lege per la validità dell'anno scolastico qualora l'occupazione rientri anche nei canoni della causa di forza maggiore. Si ricorda che ai sensi della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, che definisce i criteri di calcolo delle assenze al fine della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti, il numero massimo di giorni di assenza consentiti (25% del monte ore annuo come previsto dal DPR 122/2009) non viene calcolato sul generico riferimento della durata media dell'anno scolastico (200 giorni), ma viene "personalizzato". E' vero che delle note di vari Uffici scolastici Regionali riportano il seguente principio: infatti, pur emergendo l'inderogabilità della disposizione circa i 200 giorni di scuola effettivi da osservare come "offerta formativa" delle Istituzioni Scolastiche del Primo e Secondo Ciclo di Istruzione. Ne consegue che in caso di esaurimento completo dei giorni obbligatori ed eccedenti i 200 minimi, le singole scuole dovranno deliberare in merito alla possibilità di recuperare i giorni necessari per il raggiungimento dei 200 giorni prescritti, o sottraendoli ai periodi di vacanza o prolungando le lezioni oltre il termine delle lezioni previsto dal Calendario Regionale. Ma nel caso in cui i giorni di occupazione non verranno reputati come giorni di assenza, cosa fattibile in sede di autonomia scolastica, realizzando il principio della piena partecipazione dello studente ai processi democratici fondanti la comunità scolastica, riconoscendo valenza formativa ai detti giorni, il problema del recupero non si pone.

L'occupazione può non essere considerata come assenza dello studente ed essere anche computata valida ai fini dei 200 giorni di lezione, se fatta rientrare nell'ipotesi di causa di forza maggiore, può essere ritenuta come attività formativa ed educativa dello studente, come diversa ed alternativa esplicazione del processo formativo dello studente, senza pregiudicare la validità dell'anno scolastico, e le singole Istituzioni scolastiche possono, in base ai principi dell'autonomia, poiché nulla osta in tale senso, deliberare in questa direzione in armonia con le competenze Regionali in materia.

IL PERSONALE SCOLASTICO NON DEVE RECUPERARE I GIORNI IN CUI LA PRESTAZIONE DI LAVORO NON È STATA PIENAMENTE POSSIBILE A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE. Se l'occupazione della scuola configura da un lato una diversa esplicazione di servizio pubblico, e nello stesso tempo il personale scolastico, per causa di forza maggiore, non dipendente dalla propria volontà, non ha potuto prestare la propria prestazione lavorativa, così come contrattualmente prevista, questo, in base all'articolo 1256 del c.c. che recita "L'obbligazione si

estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il lavoratore), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento", ebbene non è tenuto ad alcun recupero, principio rafforzato anche dall'articolo 1218 del c.c., ove in base anche allo stato di acquiescenza della situazione da parte dell'Istituzione scolastica verso l'occupazione, si desume che se l'impossibilità della prestazione non dipende da causa imputabile al debitore, l'obbligazione è estinta e il debitore (lavoratore) è liberato.

Dunque rischierebbero di essere illegittime ma anche illegali quelle delibere del Consiglio d'Istituto, su proposta o indicazione del Collegio docenti, che disciplinano il recupero dell'attività lavorativa non pienamente prestata o prestata in modo alternativo, durante il periodo dell'occupazione, allungando la durata dell'anno scolastico o da esercitate durante il periodo della ordinaria sospensione dell'attività didattica. A tal proposito è necessario ricordare che l'eventuale rimodulazione dei giorni di sospensione dell'attività didattica, ove si potrebbe deliberare il recupero dell'attività come sopra considerata, andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l'evidente riflesso che tale decisione ha sull'organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

Il personale scolastico, essendo l'occupazione considerabile come causa di forza maggiore che rende non pienamente eseguibile la prestazione del lavoratore, essendosi manifestata, nel caso specifico lì ove non è stato attuato "sgombero", anche accettazione da parte dell'Istituzione scolastica della situazione in essere, non è tenuto a recuperare alcun tipo di prestazione lavorativa, poiché sono pienamente estendibili in questo caso in via analogica le ipotesi riconducibili al non recupero della prestazione lavorativa per la chiusura della scuola causa neve, od altra forza maggiore, non esistendo d'altronde una tipizzazione della causa di forza maggiore nulla osta che anche l'occupazione scolastica possa essere ritenuta tale.

SCUOLE OCCUPATE, DURISSIMA NOTA DELL'USR LAZIO: "LE OCCUPAZIONI SONO UN REATO, VANNO DENUNCIATI I RESPONSABILI". Nuovo intervento dell'USR Lazio in merito alla situazione delle scuole occupate. Nella nota inviata alle scuole si usano toni durissimi nei confronti delle occupazioni degli istituti scolastici.

"Le occupazioni violano il diritto costituzionale all'istruzione di quei numerosi studenti che non condividono il ricorso a tale strumento, indipendentemente dalla valutazione che facciano delle rivendicazioni, alcune delle quali riferite a problemi storici che siamo tutti impegnati a risolvere".

"Per questo motivo si chiede di denunciare formalmente il reato di interruzione del pubblico servizio e di chiedere lo sgombero dell'edificio, avendo cura di identificare, nella denuncia, quanti possiate degli occupanti".

E ancora: "Chi occupa deve capire che violare il diritto dei loro compagni di scuola a frequentare le lezioni è un fatto grave, oltre che inutile vista la disponibilità di tutti al dialogo senza la necessità di azioni estreme ed illegali".

"Al termine dell'occupazione occorrerà che chiediate a chi è stato identificato di risarcire la spesa per la sanificazione della scuola assieme a ogni eventuale danno, non essendo giusto che se ne debba far carico la collettività, cioè persino quegli studenti che non hanno occupato e che sono stati già danneggiati, per la violenza di alcuni compagni o di esterni, perdendo giorni di lezione".

E ancora: “Agli occupanti identificati occorrerà anche applicare le misure disciplinari previste dal regolamento interno di ciascuna scuola e dell’occupazione si terrà conto nel determinare il voto in condotta”.

“Rimane fermo l’impegno di questo ufficio a proseguire il dialogo con i rappresentanti eletti degli studenti, con le associazioni rappresentative dei genitori nonché con quelle rappresentanze scolaresche che lo chiederanno, per approfondire le ragioni del disagio sfociato impropriamente nelle occupazioni, per illustrare le ragioni delle scelte sin qui compiute e per cercare anche assieme, quando possibile, nuove e migliori soluzioni”.